



**LAW & TAX CONSULTING**

**TAX CONSULTING**



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

[info@taxconsulting.tn.it](mailto:info@taxconsulting.tn.it)

COVID-19: Decreto Aprile – Nuove ordinanze PAT

27 Aprile 2020

Gentile cliente,

*in data sabato 25 aprile 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha emanato un'ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono state emanate disposizioni relative ad attività di ristorazione e di vendita di generi alimentari, all'uso di mascherine, all'utilizzo delle piste ciclabili, agli spostamenti dei genitori con figli minori, alla coltivazione del terreno per uso agricolo ed all'attività diretta per la produzione di autoconsumo da parte di privati cittadini e alle attività di vendita al dettaglio di piante e fiori. Viste e considerate le disposizioni dei decreti ministeriali precedentemente emessi, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ordina che:*

---

**COLTIVAZIONE DEL TERRENO PER USO AGRICOLO E ATTIVITA' DIRETTA PER LA PRODUZIONE DI AUTOCONSUMO DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI**

---

- a. siano consentite, da parte di privati cittadini, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo su superfici agricole ed orti, anche al di fuori del comune in cui il soggetto risiede, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- per non più di una volta al giorno;
  - da un solo componente del nucleo familiare;
  - limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;
- b. che, quando necessario per effettuare i trattamenti finalizzati al contrasto delle fitopatie, le attività di coltivazione del terreno per uso agricolo siano consentite senza le limitazioni di cui alla lettera a);
- c. che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applichino dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 3 maggio 2020.

---

**ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE**

---

- d. che sia consentito l'accesso agli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici e alle

aziende agrarie, anche da parte di privati cittadini;

- e. che sia confermata la chiusura degli esercizi di cui alla lettera d) che svolgono la propria attività di vendita al dettaglio in sede ambulante ovvero all'interno dei centri commerciali al dettaglio, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
- f. che gli spostamenti dei privati cittadini volti ad acquistare i prodotti di cui alla lettera d) debbano essere limitati al territorio comunale del comune in cui il cittadino si trova o, in caso di assenza di esercizi che vendono i prodotti di cui alla lettera d) su tale territorio e previa comprovata esigenza, al comune più vicino in cui tali prodotti sono reperibili;
- g. che per accedere agli esercizi di vendita di cui alla lettera d) sia necessario l'uso della mascherina per gli utenti e che, analogamente, per il personale a diretto contatto con il pubblico che presta la propria attività presso i predetti esercizi sia necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti;
- h. che le disposizioni previste dalle lettere **d), e), ed f) di cui sopra, si applichino dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 3 maggio 2020, mentre la disposizione di cui alla lettera g) si applichi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla data di cessazione dell'emergenza dichiarata a livello nazionale.**

---

**SPOSTAMENTI DEI GENITORI CON FIGLI MINORI**

---

Ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 e, in particolare nel DPCM 10 aprile 2020, che è consentito camminare contemporaneamente ad entrambi i genitori con i propri figli minori nei pressi della propria abitazione, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare.

---

**APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI PRESSO LE ATTIVITA' DI VENDITA NEL TRAGITTO CASA - LAVORO**

---

Ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 e, in particolare, dal DPCM 10 aprile 2020, che ha consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi

## COVID-19: Decreto Aprile – Nuove ordinanze PAT

alimentari posti lungo il tragitto casa - lavoro, anche se non collocati in prossimità della propria abitazione.

### APERTURA PISTE CICLABILI PER COPRIRE GLI SPOSTAMENTI CASA - LAVORO

Viene ordinato che, dal 25 aprile 2020, la misura restrittiva di chiusura e divieto di transito di cui alla precedente ordinanza del Presidente in data 15 aprile 2020, sia sostituita dalla seguente: **"l'utilizzo della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale e delle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale è consentito esclusivamente per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative al fine di coprire il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa"**.

### MERCATI CON ATTIVITA' DIRETTA ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI

È stabilito che qualora i Comuni autorizzino l'apertura dei mercati per le attività dirette alla vendita di generi alimentari sia obbligatorio l'utilizzo dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla data di cessazione dell'emergenza dichiarata a livello nazionale, da parte degli operatori impiegati nella predetta attività di vendita, di dispositivi di protezione individuali, in particolare l'uso di mascherine e guanti, fatto salve le ulteriori misure di restrizione disposte dai singoli Comuni; **l'obbligo di uso di mascherina riguarda anche gli avventori che frequentano detti mercati.**

### UFFICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Viene ordinato che, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alla data di cessazione dell'emergenza dichiarata a livello nazionale, sia obbligatorio l'uso della mascherina da parte degli utenti che accedono a tutti gli uffici della pubblica amministrazione siti sul territorio provinciale.

### ATTIVITA' DI SERVIZI DI RISTORAZIONE SVOLTE IN MODALITA' DI ASPORTO

Dal giorno 29 aprile 2020, è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane abilitati in tal senso. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di

evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. E' obbligatorio l'utilizzo di mascherine e guanti da parte degli operatori che entrano in contatto con gli avventori, mentre questi ultimi avranno l'obbligo di indossare la mascherina prima di entrare nei locali. Per consentire l'apertura delle predette attività di vendita di cibi da asporto saranno emanate specifiche linee guida attuative delle modalità operative sopra riportate.

### SPOSTAMENTI GIUSTIFICATI DA ESIGENZE DI ACCOMPAGNAMENTO DI ANZIANI E INABILI

Ad esplicitazione della disposizione dell'ordinanza del Presidente in data 19 aprile 2020, sono consentiti gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute", il termine "inabili" sia riferito anche a soggetti maggiorenni.

### OBLIGO GENERALE DI UTILIZZO MASCHERINA FINO AL 3 MAGGIO

Si prevede l'utilizzo obbligatorio della mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, si stabilisce che tale obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo della mascherina a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica. **Tale disposizione si applica dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 3 maggio 2020.**

### ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI VESTITI PER BAMBINI E NEONATI

Viene inoltre stabilito che dal giorno 20 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, sia consentito sul territorio provinciale il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria, esclusivamente per gli esercizi che si trovano al di fuori dei centri commerciali al

**COVID-19: Decreto Aprile – Nuove ordinanze PAT**

dettaglio, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono", la categoria merceologica dei "vestiti per bambini e neonati", indicata è da intendersi come quella più generale di "abbigliamento per bambini e neonati" e ricomprende quindi anche le calzature. ***Si specifica altresì che le calzature per bambini e neonati possono essere vendute solo negli esercizi specializzati nel commercio di "abbigliamento per bambini e neonati".***

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

***Law & Tax Consulting S.r.l. Tax Consulting S.r.l.***